CHE ISTITUISCE DUE SEZIONI TEMPORANEE DI CORTE DI CASSAZIONE IN ROMA

Art. 5

Quando, in seguito all'attuazione delle due sezioni temporanee di Corte di cassazione in Roma, se ne riconosca il bisogno per agevolare la spedizione degli affari penali e civili arretrati, il Governo e' autorizzato ad istituire una sezione temporanea presso ciascuna delle due Corti di cassazione di Napoli e di Torino, o ad applicare consiglieri di appello alle sezioni attuali, in modo pero' che i consiglieri di cassazione siano sempre in maggioranza.

Per il personale a quest'uopo occorrente sara' provveduto in conformita' al disposto dell'articolo 4.

La sezione temporanea sara' presieduta da un consigliere di cassazione designato con decreto Reale.

(1)

Versione in vigore dal 25 dicembre 1888, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Che istituisce due sezioni temporanee di corte di cassazione in Roma
Estremi	Legge 12 dicembre 1875, n. 2837
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 1875

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(1) La L. 6 dicembre 1888, n. 5825 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Coll'attuazione della presente legge cessano le facolta' concesse al Governo dagli articoli 4 e 5 della legge 12 dicembre 1875, N. 2837, e dalla legge 8 luglio 1883, N. 1458".

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/che-istituisce-due-sezioni-temporanee-di-corte-di-cassazione-in-roma/art-5/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it